


ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

(Parere ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 maggio 2014)



Il Ministro della Giustizia

70818, 3/3-10



Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente: "regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro"

- 4 GIU. 2014

Andrea Orlando

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il regolamento di cui al presente decreto viene adottato in attuazione delle disposizioni recate dagli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), le quali consentono alle Forze armate ed all'Amministrazione della giustizia di applicare le disposizioni del medesimo testo unico tenendo conto «delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» che caratterizzano le stesse.

Il decreto legislativo prevede, infatti, all'art. 3, che, con decreti ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanati dalle singole amministrazioni competenti, vengano individuate le predette «particolari esigenze»; al successivo articolo 13 prevede inoltre che, con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree operative o riservate all'interno delle quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la vigilanza nell'ambito delle strutture penitenziarie.

In relazione alle norme sopra indicate l'art. 1 definisce il campo di applicazione della normativa regolamentare, evidenziando come le disposizioni nello stesso contenute costituiscano attuazione del testo unico sopra indicato per disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

All'articolo 2, quindi, si precisano dettagliatamente le peculiari esigenze in questione, evidenziando, al comma 2, le attività oggetto di particolare attenzione:

- a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta;
- b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
- d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
- e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

I successivi commi precisano ulteriormente le esigenze predette, definendo le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali da garantire nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia (comma 3: «a) direzione funzionale delle attività; b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente; c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza; d) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 5, lettere g) ed o) del decreto del Presidente della Repubblica 25/7/1996, n. 459, e al disposto di cui all'art. 74, comma 2, lettera c), del testo unico»); individuando gli obblighi relativi ai piani di evacuazione (comma 4); escludendo l'applicabilità delle disposizioni del testo unico relative alle modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

I commi 6 e 7, infine, sono volti, il primo, alla specificazione delle peculiarità organizzative e funzionali nelle sedi degli uffici giudiziari («il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi») e negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza («la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di

autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina»); il secondo all'individuazione del principio fondamentale secondo il quale l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può mai determinare la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.

Negli artt. da 3 a 6 sono contenute le norme relative al servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ed alla sorveglianza sanitaria.

Quanto al primo, l'art. 3 precisa che «il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del testo unico è espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del testo unico» e che «nelle strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro».

All'articolo 4 è prevista una dettagliata disciplina in tema di rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e del personale dell'Amministrazione. In particolare, in considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possano formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'art. 7.

Quanto, poi, al documento di valutazione dei rischi, si prevede all'art. 5 che nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici siano indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione e che il documento di valutazione non venga allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma sia custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto.

Quanto, infine, alla sorveglianza sanitaria, l'art. 6 prevede che la stessa sia effettuata dal medico competente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del testo unico, oltre ad alcune disposizioni specificamente volte ad indicare le modalità con le quali detta attività dovrà essere effettuata.

Da ultimo, il decreto prevede che il Servizio per la vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia, istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, abbia competenza esclusiva per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro «nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b)» (art. 7, comma 1).

Le medesime attività vengono invece svolte «congiuntamente e in coordinamento con gli organi di competenza generale di cui all'articolo 13 del testo unico» nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia (art. 7, comma 2).

Considerati i rilievi all'articolo 7 formulati dal Consiglio di Stato nel parere del 9 aprile 2014 (n. 616/2014 Affare) si è ritenuto di modificare il testo del comma 1 precisando che l'attribuzione in via esclusiva dei compiti di vigilanza al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie è riferibile esclusivamente alle modalità di impiego del personale che opera nelle sedi degli uffici giudiziari e degli edifici penitenziari ed assimilabili; nonché di sopprimere il riferimento all'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del Testo Unico n. 81 del

2008, che il Consiglio di Stato ritiene fonte di possibili equivoci e che, anche alla luce delle modifiche apportate al comma 1, appare inutile.



Il Ministro della Giustizia

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE.**

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;

VISTO l'art. 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008, ove si prevede che nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie le norme in esso contenute, sono applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione;

VISTO l'art. 13, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008, concernente le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori come già attribuite all'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

VISTO il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e disciplinati gli organi di vigilanza;

VISTO il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, concernente la individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati;

VISTO il decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante «*La istituzione dell'Ufficio per la vigilanza sulla sicurezza per l'Amministrazione della giustizia presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)*»;

VISTO il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, concernente la individuazione dei datori di lavoro, in ragione della nuova organizzazione del Ministero della giustizia;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'attuazione e il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle strutture giudiziarie e penitenziarie;

SENTITE le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2014;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del _____;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del _____;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

Art. 2

(Modalità di applicazione)

1. Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:

- a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta;
- b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
- d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
- e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

3. Le esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell'Amministrazione della giustizia, di cui all'art. 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:

- a) direzione funzionale delle attività;
- b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente;
- c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza;
- d) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con

riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 5, lettere g) ed o) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1996, n. 459, e al disposto di cui all'art. 74, comma 2, lettera c), del Testo Unico n. 81 del 2008.

4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari, le aree di sicurezza devono essere localizzate all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. Le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l'intero edificio, da tutti i lavoratori e nel rispetto delle norme di sicurezza.

5. Nei confronti dei detenuti lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n. 81 del 2008 concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dell'Amministrazione sono presenti le peculiarità organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;

b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina.

7. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente l'innocuità dei sistemi di controllo.

Art. 3

(Servizio di prevenzione e protezione)

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008 è espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico n. 81 del 2008.

2. Nelle strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

Art. 4

(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

1. Negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione. Il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.

2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione della giustizia sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN.

3. Ai fini della definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. In considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'articolo 7.

Art. 5

(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze)

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionale dell'Amministrazione, si applicano i seguenti criteri:

a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'Amministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente;

b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all'attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione.

2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;

b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

Art. 6

(Sorveglianza Sanitaria)

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7
(Servizi di vigilanza)

1. Con riguardo alle modalità di impiego del personale che opera nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.
2. *Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza generale ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 81 del 2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo interviene previo coordinamento con detti organi a competenza generale.*

Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro della salute

Il Ministro della pubblica amministrazione e la
semplificazione

V. Il Guardasigilli



(2014)
3/B-10
E. A. Nocerone

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1171/2014

Roma, addì 9 APR 2014

Risposta a nota del

N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **616/2014**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**D.M. RECANTE REGOLAMENTO IN
MATERIA DI NORME PER
L'APPLICAZIONE NELL'AMBITO
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI
LAVORO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N. _____

Segretario Generale

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Numero 111/2014 e data 9 APR. 2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 marzo 2014

NUMERO AFFARE 00616/2014

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2562.U ,del 20/03/2014, con il quale il Ministero della giustizia, ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. Lo schema di regolamento in esame viene adottato in attuazione delle disposizioni recate dagli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 (l'esto Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), le quali consentono alle Forze armate ed all'Amministrazione della giustizia di applicare le disposizioni del medesimo testo unico tenendo conto «delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» che caratterizzano le stesse.

Il decreto legislativo prevede, infatti, all'art. 3, che, con decreti ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanati dalle singole amministrazioni competenti, vengano individuate le predette «particolari esigenze»; al successivo articolo 13 prevede inoltre che, con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree operative o riservate all'interno delle quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la vigilanza nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Il testo in esame intende quindi (art. 1) disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

All'articolo 2, si precisano in via generale le peculiari esigenze in questione, evidenziando, al comma 2, le attività oggetto di particolare attenzione:

- a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta;
- b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
- d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
- e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

Con una tecnica che dal generale articola ulteriormente dette specifiche esigenze, i commi successivi indicano le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali da garantire nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia (comma 3: «a) direzione funzionale delle attività; b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente; c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza; d) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 5, lettere g) ed o) del decreto del Presidente della Repubblica 25/7/1996, n. 459, e al disposto di cui all'art. 74, comma 2, lettera c), del testo unico»);

individuando gli obblighi relativi ai piani di evacuazione (comma 4); escludendo l'applicabilità delle disposizioni del testo unico relative alle modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

I commi 6 e 7, infine, sono volti, il primo, alla specificazione delle peculiarità organizzative e funzionali nelle sedi degli uffici giudiziari («il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi») e negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza («la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di auto soppressione per mantenere l'ordine e la disciplina»); il secondo all'individuazione del principio secondo il quale l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può determinare la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.

Negli artt. da 3 a 6 sono contenute le norme relative al servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

ed alla sorveglianza sanitaria.

All'articolo 4 è prevista una dettagliata disciplina in tema di rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e del personale dell'Amministrazione. In particolare, in considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possano formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'art. 7.

Quanto, poi, al documento di valutazione dei rischi, si prevede all'art. 5 che nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici siano indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione e che il documento di valutazione non venga allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma sia custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto.

Quanto, infine, alla sorveglianza sanitaria, l'art. 6 prevede che la stessa sia effettuata dal medico competente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del testo unico, oltre ad alcune disposizioni specificamente volte ad indicare le modalità con le quali detta attività

dovrà essere effettuata.

Da ultimo, e questo appare un punto di particolare delicatezza, il decreto prevede che il Servizio per la vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia, istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, abbia competenza esclusiva per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro «nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b)» (art. 7, comma 1).

Considerato.

1. La Sezione ritiene che il testo in esame sia in via generale aderente ai criteri e ai limiti posti dalla normativa primaria, con alcune precisazioni interpretative che assumono un significato condizionante ai fini del suo ulteriore corso.

2. Va osservato che la tecnica del testo, dalla declinazione generale delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle sue peculiarità organizzative (art. 1) , alla indicazione delle relative modalità di applicazione concreta (art. 2), va sempre ricondotta, in via interpretativa, all'ambito rigoroso dei compiti e delle competenze istituzionali proprie della Amministrazione giudiziaria e penitenziaria , con specifico riferimento alle modalità di impiego del relativo personale nelle sedi di uffici giudiziari, negli edifici penitenziari e nei luoghi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena

(art.2 , comma 6). Pertanto, il carattere esclusivo dei servizi di vigilanza, (art. 7, comma 1), intestato al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie, assume un preciso significato operativo solo e soltanto se riferito alle sole modalità di impiego del personale che opera nelle sedi degli uffici giudiziari e negli edifici penitenziari ed assimilati. Ove l'intenzione dei redattori fosse quella di immaginare un ambito applicativo più esteso, soggettivamente ed oggettivamente, con esclusione di altre forze di sicurezza che operano nell'ambito delle sedi giudiziarie, a prescindere dalla stessa legittimità dell'operazione, occorrerebbe comunque riscrivere il testo secondo diverse modalità.

3. In questo senso, va aggiunto, in particolare, che il richiamo recato dal comma 1 dell'art. 7 del testo, all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 13 del Testo unico n. 81 del 2008, appare particolarmente opaco e poco chiaro: occorrerebbe spiegare meglio il significato che si intende attribuire al predetto richiamo, sciogliendo la formula del richiamo con una esplicita indicazione del nesso che si ritiene esistere tra la esclusività della attribuzione delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva e l'ultimo periodo del citato comma 1 dell'art. 7.


4. Si prende infine atto che la soluzione individuata nell'art.5 , comma 2, lettera b), appare conforme alle indicazioni emerse dalle consultazioni con le part sindacali, che, sul punto specifico, apparivano particolarmente fondate.

P.Q.M.

Il parere della Sezione è reso nelle considerazioni svolte nella parte
motiva.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna




IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINDE AUTONOME

Codice sito 4.10/2014/18



m_dg.LEG.29/05/2014.0004811.E

E - MAIL
CERTIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002097 P-4.23.2.10
del 26/05/2014



9464001

GAB. MIN. GIUSTIZIA	
CENTRO COM. CLASSIFICATE	
26 MAG. 2014	
A	3199
P	

Al Ministero della giustizia
- Gabinetto
centrocifra.gabinetto@giustizia.it
- Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Ufficio legislativo

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

Al Ministro della Pubblica Amministrazione e la
semplificazione
gabinetto@funzionepubblica.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
confgabmef@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
statorregioni@pecveneto.it

Oggetto: Parere sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di norme per l'applicazione nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'atto del parere espresso dalla Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 15 maggio 2014.

PROVVEDUTO

- UL

26/5

UL

DAP

DOG

DGA

DAG

29/5/2014

Il Direttore
Antonio Naddo

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Cons. Salvatore Vitello

#

60/18/2

(M)

3/3-10

Dr. Mani

30 MAG. 2014



m_dg.LEG.29/05/2014.0019044.U

Voce
di
Parab 3-3/11



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di norme per l'applicazione nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rep. Atti n. 58/CSR del 15 maggio 2014

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 15 maggio 2014:

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

VISTA la nota in data 15 aprile 2014, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere di questa Conferenza, lo schema di decreto di concerto con i Ministeri Lavoro e politiche sociali, Salute, Pubblica Amministrazione e semplificazione;

VISTA la nota in data 18 aprile 2014, con cui lo schema di provvedimento è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome e per il cui esame è stata convocata una riunione tecnica;

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 7 maggio 2014, il Coordinamento regionale della Commissione salute ha proposto la modifica dell'art.7 comma 2 (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto, modifica accolta dall'Amministrazione della giustizia con nota pervenuta il 9 maggio 2014;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO


CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di norme per l'applicazione nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

IL SEGRETARIO

Antonio Nardone



IL PRESIDENTE

Maria Carmela Lanzetta

Allegato 1

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE
RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI NORME PER
L'APPLICAZIONE NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI
LAVORO**

"2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, il servizio di vigilanza di cui al comma 1 opera in coordinamento con gli organi di competenza generale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81."

Motivazione

La proposta trova ragione nella necessità di non prevedere che i controlli di vigilanza preventiva vengano svolti necessariamente da due amministrazioni aventi medesime competenze tecniche (servizi delle ASL e servizio di vigilanza del Ministero della Giustizia) comportando un appesantimento/raddoppio del carico di lavoro (situazione che non risponde ad un criterio di efficienza).





Ministero della Giustizia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Resoconto della riunione del 14.10.2011

Oggi, 14 ottobre 2011, alle ore 9.55 circa ha inizio presso il Ministero della Giustizia – Sala Livatino – la riunione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale avente ad oggetto “Schema di regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione delle disposizioni in materia di Sicurezza sul lavoro”.

Presiede la riunione il Sottosegretario di Stato Sen. Giacomo Callendo, sono presenti, per l'Amministrazione, tutti i rappresentanti delle varie articolazioni del Ministero.

Sono presenti per la Parte Sindacale – Comparto Sicurezza:

SAPPE: Dott. MANNA
UIL: Sig. CARPINELLI
SINAPPE: Dott. GIOMBINI
CISL: Dott. INGANNI, e Sig. D'AMBROSIO
UGL – P.P: Dott. PARISI
FSA: Sig. FALCO
CGIL: Sigg. DI COLA e MACIGNO

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	
V.I.S.A.G.	
14 NOV 2011	
n.	1010-WI-6 Prot.
P.	hf Cat.

Sono presenti per la Parte Sindacale – Comparto Ministeri e Dirigenza:

CGIL: Dott.ssa GRIECO
CISL: Dott. MARRA
UIL: Sig. CARPINELLI
CONFSAL: Sigg. MARTINELLI e MASCAGNA
RdB (UsB): Dott.ssa ROSCIOLI, Sig. ra PANARELLO, Sig.ra PETRICCA e
Sig. SCALDONE
Fed. INTESA: Dott. CAPITANI
FLP: Dott. PIAZZA e Dott. CASTELLANA



Ministero della Giustizia

DPS: Dott. GALATI

SIDIPE: Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

Il Sen. Caliendo apre l'incontro esponendo l'ordine del giorno e specificando che si tratta di una riunione informativa, aggiunge che sono state convocate le OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, compreso il SIDIPE per la percentuale delle deleghe in capo a tale Sigla; rappresenta che la bozza di regolamento è stata inviata a tutte le parti interessate ed è stata predisposta con la collaborazione di varie articolazioni.

Il Cons. Buongiorno - direttore del VISAG - illustra gli articoli dello schema di regolamento e fa presente che le norme generali vanno riferite a tutti i settori del Ministero. Rappresenta che si è in sede informativa e non legislativa, specifica che la stesura del testo è stata predisposta avuto riguardo alle intese con gli Uffici Legislativi di tre ministeri (Salute, Giustizia e Lavoro) che hanno competenza di confine in questa materia. Aggiunge che l'obiettivo è quello di approvare un regolamento che fissi le particolari esigenze. Ricorda che tale testo regolamentare va a sostituire il precedente decreto. Ritiene che il testo proposto soddisfi alcune esigenze necessarie. Fa presente che la Parte Pubblica è pronta ad ascoltare le parti sociali.

Il Sen. Caliendo chiede ai rappresentanti delle OO.SS. di esprimersi sul testo ed in particolare se vi siano osservazioni formali o sostanziali, comunque di rilievo che possano essere oggetto di riflessione.

Il Dott. PARISI (UGL) ritiene che lo schema di regolamento debba essere concluso nel più breve tempo possibile, condivide l'impianto generale in tutti i suoi aspetti, reputa opportuno che il VISAG fornisca anche dei pareri alla luce del principio della normativa (legge dinamica in evoluzione costante più veloce del regolamento) per garantire dinamismo ad una normativa non particolarmente vincolante.

La Dott.ssa GRIECO (CGIL), per la delicatezza della materia, considera questa, stante la situazione gravissima, ad esempio, negli istituti di pena, una bozza di regolamento che mescola molti piani, con il rischio di interferenze dei dati ovvero può ingenerare troppi errori. Chiede pertanto l'apertura immediata di un tavolo tecnico per entrare nel merito di tutte le questioni. Ritiene il regolamento presentato insufficiente ed inadeguato per la salute e la sicurezza degli operatori della giustizia. Rileva che manca ogni riferimento allo stress da lavoro. L'apertura di un tavolo tecnico quindi è posta come pregiudiziale.

Il Dott. GALATI (DPS) apre l'intervento rappresentando che i dirigenti di diritto pubblico non sembrano essere menzionati e a tal riguardo richiama l'attenzione sulla specificità e sulle responsabilità del dirigente penitenziario che deve assicurare all'interno degli istituti il lavoro ed il trattamento in favore delle persone detenute, ne consegue che viene tralasciata



Ministero della Giustizia

l'individuazione del datore di lavoro. Si associa alla CGIL sulla necessità di un tavolo tecnico. Evidenzia il rischio d'interferenza, pertanto richiede chiarezza con interventi specifici in ordine agli istituti penitenziari.

La Dott.ssa CALANDRINO (SIDIBE) si associa alla CGIL per la necessità di un tavolo tecnico; lamenta la mancata considerazione della peculiarità del direttore e dell'istituto di pena, rappresenta di aver redatto una serie di osservazioni che consegnerà alla Parte Pubblica, propone di aggiungere ulteriori commi all'articolo 6 dello schema di regolamento, così come di aggiungere un articolo relativo al dispositivo di protezione individuale e collettiva e di impiantistica.

Il Dott. PIAZZA (FLP) concorda con la posizione della CGIL sull'apertura di un tavolo tecnico.

Il Dott. CARPINELLI (UIL) ritiene il tavolo tecnico richiesto dalla CGIL ideale per soluzioni migliorative e rappresenta la mancata applicazione fino ad oggi di alcune norme.

Il Dott. MARRA (CISL) evidenzia che il D. L.vo 81/2008 stabilisce che le norme devono applicarsi connesse all'attività istituzionali e si chiede cosa avviene quando le modalità di applicazione non sono compatibili. Ritiene che a carico del datore di lavoro penda un obbligo di sicurezza inderogabile. In merito all'art. 3 comma 1 dello schema in discussione evidenzia nell'Amministrazione Giudiziaria e negli archivi notarili la mancanza di figure come ingegneri ed architetti. Relativamente all'art. 4 comma 1. in strutture nelle quali insistono Polizia Penitenziaria e personale amministrativo, laddove è previsto un rappresentante unico, si chiede a quale comparto debba appartenere. Per quanto riguarda l'art. 5 c. 2 lett. B si chiede perché il documento sia visionato e non rilasciato in copia magari con degli omissis.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) ritiene che lo schema sia da modificare ed aggiunge che il Ministro degli Interni ha elaborato 2 schemi di regolamento, uno per la Polizia di Stato ed uno per i Vigili del Fuoco, con 2 campi di applicazione, modificati a seconda delle esigenze del settore. Considera ottimo il lavoro proposto ma da migliorare tenendo conto del personale

Il Dott. INGANNI (CISL) concorda con gli interventi precedenti, lamenta estrema carenza di fondi anche per la manutenzione ordinaria. Al di là dei tempi previsti, evidenzia la necessità di rincontrarsi e rivedersi per affrontare in modo più specifico e proficuo talune problematiche (ad esempio, stress lavorativo).

Il Dott. CAPITANI (Fed. INTESA) condivide le osservazioni esposte ed evidenzia problemi di manutenzione ordinaria e di formazione, prioritari e non rimandabili.



Ministero della Giustizia

Il Dott. MANNA (SAPPE) porta i saluti del Segretario Generale Dott. CAPECE. Esprime perplessità circa la paventata impossibilità di modificare il testo proposto. Ritiene doveroso istituire un tavolo tecnico, perché lo schema deve tener conto di peculiarità diverse. Infatti ciò che applica in un istituto di pena non può essere applicato in un Tribunale o in un Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna. Ribadisce la necessità di un tavolo tecnico per garantire sicurezza e salubrità, salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero della Giustizia.

La Dott.ssa ROSCIOLI (RdB - UsB) si unisce alla richiesta di tavolo tecnico, lamenta la mancanza nel testo di opportuni riferimenti agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna. Chiede al rappresentante del DAP un tavolo di contrattazione sull'orario di servizio degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna. Per la mancanza di formazione per i dirigenti ritiene che la materia necessiti di un maggiore approfondimento.

La Sig.ra PETRICCA (RdB - UsB) ribadisce la richiesta di un tavolo per le diverse peculiarità dei settori interessati e segnala la mancanza di fondi per interventi. Sul c.5 art. 6 si chiede quale sia l'organo competente a decidere sui ricorsi presentati dai lavoratori.

Sig. MARTINELLI (CONFSAL - UNSA) è del parere che la richiesta di un tavolo tecnico pervenuta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali intervenuti la dica lunga sul disagio attuale. Chiede di riformulare l'art. 2 per evitare di aumentare le distanze fra Amministrazione e lavoratori, segnala la mancanza assoluta di strumenti adatti.

Il Dott. GIOMBINI (SINAPPE) rappresenta che molte tematiche sono già state trattate, considera il regolamento approssimativo che se si considera la realtà penitenziaria che presenta tante sfaccettature, infatti lo schema appare troppo generale per poter disciplinare i vari aspetti del mondo penitenziario; ritiene in questo senso elemento fondamentale la formazione per la quale la sua Sigla ha già sollecitato l'Amministrazione. Segnala come un grande problema l'applicabilità delle norme sulla sicurezza in concreto negli istituti penitenziari. Dato che la maggior parte delle strutture non ha manutenzione, la sicurezza non può essere applicata, chiede che tali risorse siano garantite al mondo penitenziario per applicare questo regolamento. Chiede pertanto: 1) regolamento capillare; 2) risorse adeguate; 3) formazione adeguata. Ribadisce la necessità di aprire un tavolo tecnico che affronti ogni singolo aspetto del regolamento.

Il Sig. FALCO (FSA) concorda sul tavolo tecnico, rappresenta istituti a pezzi, mezzi non sottoposti ad alcun controllo né manutenzione, chiede che sia previsto un organo di controllo esterno oltre al VISAG.

Il Cons. BUONGIORNO, in relazione alle doglianze di incompletezza e di inadeguatezza dello schema di Regolamento, richiama il precedente Decreto. Rappresenta che si sta proponendo uno strumento regolamentativo - attuativo, tuttavia condivide le osservazioni attese al parere importantissimo delle Organizzazioni Sindacali



Ministero della Giustizia

Il Sen. CALIENDO, nel prendere atto degli interventi, chiede alle Organizzazioni Sindacali di far pervenire osservazioni e proposte scritte sul testo entro il 24 ottobre p.v., per programmare un eventuale nuovo incontro.

Il Sen. CALIENDO saluta i presenti e chiude i lavori alle ore 10.50